



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/07/2009

-----

ADDI' 27/07/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COPPOTELLI - NIERI

DELIBERAZIONE N. 606

Oggetto:

Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio ed il Tribunale di Roma per la istituzione di un punto informativo sulla "conciliazione".





606 27 LUG. 2009 YP



Oggetto: Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio ed il Tribunale di Roma per la istituzione di un punto informativo sulla "conciliazione".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 44 del 10 novembre 1992 contenente "*Norme per la tutela dell'utente e del consumatore*";

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 – "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 24 dicembre 2008 "*Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio finanziario 2009*" e la Legge Regionale n. 32 del 24 dicembre 2008 "*Bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009*";

VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" ed, in particolare, l'art. 60 (delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione di controversie civili e commerciali);

VISTA la Direttiva Europea n. 52 del 21 maggio 2008 del Consiglio Europeo in materia di procedure extragiudiziarie ed alternative;

CONSIDERATO che la mediazione extragiudiziale è una procedura nella quale un terzo neutrale, esperto in tecniche di negoziazione, privo di poteri decisionali, coadiuva le parti nel raggiungimento di un accordo che sia soddisfacente per entrambe e che tale procedimento viene incontro alle esigenze di evitare di gravare ulteriormente sulle strutture operative del Tribunale di Roma;

RICONOSCIUTA l'evidente utilità dello strumento proposto che può, da una parte, fornire in tempi relativamente brevi una risposta di giustizia a costi non certamente elevati e dall'altra, una funzione deflattiva del contenzioso giudiziario per cui in prospettiva si può prevedere una diminuzione del carico di lavoro degli uffici giudiziari ed una più rapida soluzione delle controversie;

CONSIDERATO, altresì, che la Regione Lazio, nell'ambito del proprio programma di governo (Delibera di Giunta Regionale n. 170 del 20 marzo 2009 e Delibera di Giunta Regionale n. 169 del

606 27 LUG. 2009 *re*

marzo 2009) ha, come obiettivo strategico, anche quello di avvicinare i cittadini alle istituzioni e dare un concreto aiuto agli stessi mediante la promozione dello strumento della risoluzione alternativa delle controversie vertenti su materie specifiche e, conseguentemente, collaborare alla promozione dello strumento della conciliazione stragiudiziale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 170 del 20 marzo 2009 – Utenti e Consumatori - Programma di attività per l'anno 2009 (legge regionale 44/92 e legge regionale 5/2006) che, all'Allegato C, promuove l'accesso dei consumatori a rimedi giudiziali a tutela dei propri diritti basandosi, principalmente, su un forte sviluppo degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione quali, principalmente, la mediazione e la conciliazione, al fine di garantire un effettivo esercizio dei diritti del consumatore e dell'utente tramite strumenti efficaci e rapidi;

RITENUTO necessario, per il raggiungimento degli scopi suddetti, istituire un punto informativo e promuovere un'adeguata campagna pubblicitaria che illustri la possibilità della risoluzione delle controversie attraverso gli organismi di conciliazione all'uopo autorizzati dal Ministero della Giustizia;

RITENUTO, inoltre, che la sede ideale dove ubicare il "punto informativo" in questione, la cui gestione sarà affidata all'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" ai sensi della legge regionale n. 40 dell'11 luglio 1987, non può che essere il Tribunale civile di Roma, luogo al quale l'utente ritiene di dover far ricorso per la risoluzione delle liti insorte e che ha già assicurato la messa a disposizione d'idonei locali;

ACCERTATO che i convergenti interessi del Tribunale di Roma e della Regione Lazio, Assessorato alla Tutela dei Consumatori e alla Semplificazione Amministrativa, possono essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito "Protocollo d'intesa" per attuare il citato programma di informazione e divulgazione dell'istituto della conciliazione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

#### DELIBERA

Di approvare lo Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio ed il Tribunale di Roma, volto alla istituzione di un "punto informativo", presso il Tribunale Civile di Roma per la divulgazione della conciliazione stragiudiziale quale mezzo alternativo di risoluzione delle liti, tramite la distribuzione e la illustrazione di materiale informativo fornito da Enti pubblici o privati, purché autorizzati alla conciliazione dal Ministero della Giustizia, fermo restando la piena garanzia circa la libertà di scelta degli utenti, che sarà sottoscritto dal Presidente della Regione o un suo delegato.

La gestione del "punto informativo" sarà affidata all'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" ai sensi della legge regionale n. 40 dell'11 luglio 1987.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 9 1 LUG. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. <sup>606</sup>.....

DEL 27 LUG, 2009



**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA**

LA REGIONE LAZIO, CON SEDE IN VIA C. COLOMBO 212, 00147 - ROMA,  
CF..... RAPPRESENTATA DA.....

ED

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA CON SEDE IN P.LE CLUDIO, 00196 - ROMA  
C.F. 80255370589 RAPPRESENTATO DA.....


**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1  
(OGGETTO)**

1. Il presente protocollo d'intesa ha per oggetto, coerentemente con gli obiettivi della Giunta Regionale ed in previsione dell'attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico la competitività nonché in materia di processo civile", la divulgazione della cultura della conciliazione attraverso l'attivazione di un punto informativo, presso il Tribunale Ordinario di Roma ed alla redazione di un apposito piano di comunicazione divulgativo dell'iniziativa e più in generale della "cultura della conciliazione".

**ART. 2  
(FINALITA')**

2. Il presente protocollo di intesa tra il Tribunale Ordinario di Roma e la Regione Lazio – Assessorato Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa, è finalizzato all'istituzione di un punto informativo, presso il Tribunale Ordinario di Roma, per realizzare, nel rispetto delle proprie autonomie statutarie e regolamentari e alle competenze di ciascuna



parte, iniziative di divulgazione della cultura della conciliazione e della risoluzione alternativa delle controversie anche attraverso il metodo della mediazione e per il tramite di tutte le istituzioni abilitate ad effettuare la mediazione societaria nel territorio regionale.

### **ART. 3 (PROGRAMMAZIONE)**

1. Il Tribunale Ordinario di Roma e la Regione Lazio definiranno annualmente, e di comune accordo, le forme e i modi per la realizzazione delle finalità previste dal presente protocollo di intesa, anche attraverso idonei piani di comunicazione e divulgazione delle iniziative volte a sensibilizzare i cittadini del Lazio a forme di soluzione delle controversie che evitino di gravare ulteriormente sulle strutture operative del Tribunale di Roma.

### **ART. 4 (MODALITA' OPERATIVE)**


1. Per la realizzazione del punto informativo il Tribunale Ordinario di Roma metterà a disposizione idonei locali presso i quali sarà a disposizione dei cittadini e degli operatori del diritto, il materiale informativo fornito da enti pubblici e privati abilitati alla conciliazione da parte del Ministero della Giustizia.
2. La Regione Lazio ed il Tribunale Ordinario di Roma si impegnano, ognuno per la parte di competenza, a garantire la fruibilità del punto informativo secondo le modalità e gli orari che saranno concordati.

### **ART. 5 (DURATA)**

1. La presente convenzione avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti e sarà prorogata automaticamente, salvo il diritto di recesso di una delle parti che dovrà essere comunicato con preavviso di 90 giorni.

### **ART. 6 (RESPONSABILITA')**

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra, nell'ambito delle attività che dovessero essere realizzate in attuazione della presente intesa.
2. Ciascuno dei contraenti garantisce:
  - una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;

- 
- una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

3. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 7 (IMMAGINE)**


1. Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine della comune intesa e di quella di ciascuna delle parti.
2. Nelle iniziative intraprese saranno utilizzati congiuntamente i luoghi del Tribunale Ordinario di Roma e della Regione Lazio, nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente protocollo d'intesa.
3. L'utilizzazione straordinaria o estranea all'azione istituzionale del logo del Tribunale Ordinario di Roma o di quello della Regione Lazio richiederà il consenso della parte interessata.

#### **ART. 8 (FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE)**

1. Per la realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo d'intesa, la Regione Lazio stanzierà idonei fondi per la sperimentazione di 12 mesi del punto informativo sopra citato, a copertura di tutte le spese che questo comporta, attività che saranno svolte con apposito atto attraverso l'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", ai sensi della L.R. n. 40 dell'11 luglio 1987.

#### **ART. 9 (RISERVATEZZA)**

1. I soggetti chiamati a collaborare nel quadro del presente protocollo d'intesa dovranno avere il gradimento del Tribunale e allo scopo dovrà essere fornito da parte della Regione l'elenco dei nominativi con le complete generalità almeno quindici giorni prima dell'inizio del servizio. I soggetti utilizzati nell'attività, oggetto della presente convenzione, una volta ottenuto il gradimento del Tribunale, si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione della legge 196/2003 sulla tutela della privacy e sono obbligati a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza e/o in ragione della presente convenzione.



Il presente atto è redatto in triplice copia e sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li

IL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE LAZIO

IL PRESIDENTE  
DEL TRIBUNALE DI ROMA

